



# REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI PEDEROBBA

PROVINCIA DI TREVISO

## PROGETTO DEFINITIVO RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CAVA FAGARE' E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA SULLA DORSALE DEI RONCHI

con  
Interventi urgenti di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo  
di Bastia di Onigo e del sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale



R14

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

SCALA

PROGETTISTA  
Ing. LUCA BOLZAN

COORDINAMENTO GENERALE:  
TERRE srl: Dott. R. ROSSETTO

ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Dott. VITTORIO FENTI

Geom. GIANLUIGI DE MARTIN

Ing. ENRICO CHIMENTI

Ing. LUCA GIUSEPPE LUCHETTA

TERRE srl: Dott.ssa A. GATTO, Arch. A. ROSSETTO

TERRA srl: Arch. M. STEVANIN, Dott. For. M. ABORDI

Visto da: Per.Ind.Min. ALBINO ROMANEL

PROGETTISTA OPERE  
COMPLESSO ARCHEOLOGICO

Arch. FIORENZO BERNARDI

Arch. MICHELE POTOČNIK

DATA

Dicembre 2019

MARCO TURATO  
Sindaco  
Pederobba

DANIELE CHRISTIAN  
Amministratore delegato  
E.MA.PRI.CE.



Piazza Case Rosse 14 - 31040 Onigo di Pederobba  
Tel. 0423 680911- fax 0423 64185  
Codice Fiscale 83001210265 - Partita IVA 01199310267

**E.MA.PRI.CE. S.p.A.**

Sede Legale: Piazza Walther, 22 - 39100 Bolzano (BZ)  
Sede Amministrativa: Via Strade Nuove, 3 - 31054 Possagno (TV)  
Tel. +39 0423 544823 - Fax +39 0423 922077  
www.emaprice.com - info@emaprice.com



versati 50,00  
diritti di segreteria



**Comune di Pederobba**  
- Provincia di Treviso -



Prot. n. 10696

Pederobba, 19/09/2018

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**  
D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (aggiornato con D.Lgs. 27.12.2002 n. 301)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(art. 107 D.Lgs. 267/2000)

- Vista la richiesta formulata da E.MA.PRI.CE. SPA in data 03/08/2018 prot. 8974;
- visto il Piano di Assetto del Territorio, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 90 del 11/03/2013, pubblicata sul BUR n. 29 del 29/03/2013, esecutiva; poi rettificata con Delibera di Giunta Provinciale n. 216 del 27/05/2013, pubblicata sul BUR n. 52 del 21/06/2013, esecutiva;
- vista la variante 1 al Piano degli Interventi, approvata in Conferenza di Servizi il giorno 04/04/2014 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004 e ratificata con DCC n. 19 del 09/04/2014, esecutiva;
- vista la variante 2 al Piano degli Interventi, approvata con DCC n. 22 del 21/04/2015, esecutiva;
- viste le varianti 3-4 al Piano degli Interventi, approvate con DCC n. 8 del 13/04/2018, efficaci dal 04/05/2018;
- visto il Regolamento per la gestione dei crediti edilizi e istituzione del registro dei crediti edilizi, approvato con DCC n. 23 del 21/04/2015, esecutiva;
- visto l'art. 30 commi 2-3-4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e succ. aggiornamenti;

**CERTIFICA**

che l'area censita in catasto:

sez. UNICA, foglio 20 mappali n. 130-131-132-133-140-126-634-630

è classificata *dallo strumento urbanistico vigente* in zona:

**AGRICOLA**

che l'area censita in catasto:

sez. UNICA, foglio 20 mappale n. 135

è classificata *dallo strumento urbanistico vigente* in zona:

**PARTE AGRICOLA**

**PARTE "F1" – PARCO ARCHEOLOGICO**

che l'area censita in catasto:

sez. UNICA, foglio 20, mappali n. 624-625-626-636-637

è classificata *dallo strumento urbanistico vigente* in zona:

**PARTE AGRICOLA**

**PARTE AGRICOLA – AMBITO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

.....  
on la prescritta normativa per la zona "Agricola":

Estratto delle Norme Tecniche Operative:

Art. 12. Disciplina delle Zone Agricole



## Comune di Pederobba

- Provincia di Treviso -



1. Il PI disciplina la parte di territorio comunale destinata all'uso agricolo e ne regola gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali e antropici del territorio in conformità agli art. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 ed in conformità alla disciplina del PATI vigente.

2. Il PI individua negli elaborati di progetto in scala 1:5.000 e in scala 1:2.000, con apposita grafia, le seguenti parti del territorio agricolo:

- Zone agricole;
- Ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale;
- Ambiti di localizzazione degli interventi edilizi;

3. Il PI per le aree individuate al comma precedente disciplina le destinazioni rivolte, all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, agli insediamenti abitativi rurali, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

4. Gli interventi di migliaia fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, dovranno assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il risonamento dei fossi ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, ecc.) e dovranno assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, la formazione di fasce tampone o macchie boscate.

5. Di norma nelle zone agricole non sono ammessi movimenti di terra che producano alterazioni permanenti del profilo dei suoli, fatti salvi quelli strettamente funzionali agli interventi consentiti ai sensi delle presenti norme ed alle necessità derivanti dalla coltivazione dei fondi relative alla realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie più efficienti e relativi ad attività in essere e/o future oggetto di specifica autorizzazione che preveda interventi di ricomposizione, rimodellamento morfologico, riqualificazione ambientale, il cui stato finale sarà conforme alle prescrizioni di cui all'art. 21 commi 13. e 14. delle N.T.O. del P.I.

### EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

6. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004.

7. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2005.

8. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo. In tal senso, l'edificazione ricadente all'interno dell'ambito dei Colli di Onigo, dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti, ovvero entro la distanza massima di ml. 50 dal limite dello stesso ambito di integrità agricola, e disposte preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.). Entro l'area agro-silvo-pastorale definita dal Piano di Area del Grappa, la superficie lorda complessiva degli eventuali ampliamenti degli annessi rustici, degli allevamenti zootecnici, delle malghe esistenti ammessi ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004, non potrà superare l'indice dell'1% del fondo rustico computando anche la S.I.p. esistente, e l'eventuale ampliamento dovrà essere realizzato secondo le norme contenute nei "sussidi operativi".

9. La costruzione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nell'art. 13 delle N.T.O. del P.I.

10. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 14 delle N.T.O. del P.I.

### AMBITI DI INTEGRITÀ FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE

11.[...]

### AMBITI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI



## Comune di Pederobba

- Provincia di Treviso -

12. Il PI individua gli «Ambiti di localizzazione degli interventi edilizi» ai sensi dell'art. 43 comma 2 della LR 11/2004 in cui è ammessa l'eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, degli edifici oggetto di demolizione localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi e negli ambiti dei con visuali che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica. All'interno di tali ambiti è ammessa la localizzazione dello *jus ædificandi* non utilizzabile all'interno degli «Ambiti d'integrità fondiaria, paesistica e ambientale» ovvero all'interno delle fasce di rispetto e delle zone di tutela.

### ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI INTENSIVI

13. Gli allevamenti zootecnico intensivi sono individuati nella Carta delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi allegata al PI e disciplinati dalla D.G.R.V. n. 856 del 15 maggio 2012 14. Per la determinazione delle distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, delle distanze minime da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 si richiamano le specifiche disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui all'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 che individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici cui fare riferimento per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, adeguando gli indici parametrici al limite massimo annuo ammesso di kg di azoto per ettaro.

15. La Carta delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi, allegata al PI ha valore ricognitivo, poiché gli allevamenti individuati in tale allegato sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico, che dovrà essere aggiornato d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, AVEPA, Associazioni Agricole).

16. In ogni caso, negli ambiti territoriali di importanza paesaggistica e nell'ambito dei Colli di Onigo (art. 21 NTO), non è consentita la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico-intensivi.

### SERRE FISSE

17. Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di serre e insediamenti orto-floricoli in conformità all'articolo 44 comma 6 della L.R. 11/04 e secondo le regole costruttive definite dalla D.G.R. n. 172 del 3 febbraio 2010 e dai corrispondenti allegati.

### MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLI ANIMALI

18. È ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, nella quantità massima di una per lotto di proprietà anche se composto da più mappali, costituiti da un unico vano fuori terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Superficie lorda non superiore a mq 12,00.
- Altezza massima di gronda non superiore a ml. 2,20.
- Forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate.
- Copertura a falde inclinate tipo "capanna", con pendenza massima del 30%, evitando altre forme di coperture.
- Le aperture dei fronti esterni devono riproporre forme, dimensioni e rapporti dimensionali tra larghezza ed altezza, analoghi a quelli già presenti nella architettura rurale della zona.
- Distanza dai confini non inferiore a ml 5,00.
- Distanza dagli edifici non inferiore a ml. 6,00.
- Non sono ammesse tettoie, pompeiane e altre pertinenze annesse.

### Art. 13. Abitazione rurale

1. L'abitazione rurale è il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza della famiglia rurale.



## Comune di Pederobba

- Provincia di Treviso -



2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione in loco e comunque entro un raggio di m. 50 (per gli edifici privi del grado di protezione e per quelli con grado di protezione 2), ampliamento e nuova costruzione delle abitazioni in zona agricola, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

*Altezza massima dei fabbricati* = PT + due piani abitabili (ml. 9,00)

*Altezza minima* = PT + un piano abitabile

*Distanze minime* = le nuove abitazioni devono essere costruite in aderenza o nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- ml. 5 dai confini di proprietà;
- ml. 10 da altri fabbricati siti nello stesso fondo da elevarsi a ml. 30
- per le stalle e le concimaie;
- ml. 10 da abitazioni di proprietà altrui;
- ml. 30 da stalle di proprietà altrui con meno di 20 U.B.A.;
- ml. 50 da stalle di proprietà altrui con più di 20 U.B.A.;

*Distanza minima dalle strade vicinali* = ml. 10,00

*Distanza minima dalle strade di tipo F* = ml. 20,00

*Distanza minima dalle strade di tipo C* = ml. 30,00

*Caratteristiche volumetriche e morfologiche:* dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza, evitando gli slittamenti delle falde del tetto. Gli edifici dovranno perciò avere forma prevalentemente parallelepipedo con il lato maggiore non inferiore da 1,5 a 2 volte il lato minore ed orientamento dell'asse principale posto conformemente a quello degli edifici "storici" della zona nella quale si realizza l'intervento. Gli edifici posti in versante dovranno essere ubicati parallelamente alle linee di livello e gli edifici culminali potranno avere orientamenti differenti ma con tipologie consone a quelle dettate successivamente.

*Coperture:* gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza compresa tra il 30 e il 40%; il solo materiale di copertura ammesso è la tegola a canale o coppo a colorazione naturale e/o invecchiata; nel caso di risanamento comportante la sostituzione

parziale dei coppi originali, nel ripristino si dovrà aver cura di intervallare coppi nuovi e vecchi al fine di rendere quanto più omogeneo il manto di copertura e/o utilizzare coppi invecchiati aventi caratteristiche idonee e compatibili con l'ambiente. Nel caso in cui i coppi nuovi risultino non armonizzati con i vecchi, essi saranno impiegati come canali e i coppi vecchi usati come copertura.

*Portici, balconi, logge e terrazze:* i portici dovranno essere ricavati all'interno del corpo di fabbrica, la loro profondità non potrà essere superiore all'altezza dell'intradosso della chiave di volta dell'arco, ovvero dell'architrave di sostegno del solaio; i balconi sono ammessi unicamente in corrispondenza dell'ingresso principale all'abitazione: non sono ammesse terrazze a sbalzo, tettoie e piccoli tetti a sbalzo.

*Serramenti, scuri, controfinestre:* i serramenti e gli oscuri dovranno essere di legno, di forme e dimensioni tradizionali; non sono ammessi, avvolgibili (persiane), controfinestre in metallo esterne e serramenti metallici in genere.

*Intonaci e materiali esterni:* sono ammesse esclusivamente murature intonacate o interamente a faccia vista, in pietra, in ciottoli di fiume e corsi di laterizi, in laterizi tradizionali; nel caso di intonaco il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato, ovvero con coloritura a fresco e di regola unitaria per le varie unità tipologiche o abitative. Nel caso di sostituzione di intonaci esterni deteriorati, o di realizzazione di nuovi intonaci, essi dovranno essere del tipo tradizionale, anche in malta bastarda, frattazzati sommariamente o gettati a cazzuola e dovranno essere realizzati in andamento alla muratura. Intonaci diversi (lisciatura di calce o marmorini) potranno essere realizzati sempre nel rispetto delle caratteristiche originarie o tipiche. Sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di



## Comune di Pederobba

- Provincia di Treviso -

terre o con materiali coloranti inerti (sabbia di cava, polvere di marmo, materiale laterizio frantumato, "cocciopesto" e simili), con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati.

**Cornice di gronda:** la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questa potrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60.

**Gronda:** la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è vietato l'uso della plastica.

**Camini:** i camini per la parte verticale dovranno di norma risaltare dalle murature, con sporgenza compresa fra 15 e 25 cm. ed essere opportunamente sagomati; il comignolo dovrà essere di forma tradizionale: semplice, a falde, a torretta, a tenaglia o coda di rondine, a vaso e composito.

### Art. 14. Annessi rustici

1. L'annesso rustico è il complesso di strutture pertinenti al fondo rustico, anche a carattere cooperativo, e organicamente ordinate alla sua produttività quali:

- a) depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari.
- b) Rimesse per macchine agricole.
- c) Edifici destinati all'imballaggio e trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda del richiedente la concessione edilizia o cooperativi.
- d) Impianti e serre fisse, anche al servizio delle attività florovivaistiche e dalle relative attività commerciali.
- e) Ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda agricola singola o associata.
- f) Lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.
- g) Ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale costituiti dai fabbricati destinati al ricovero del bestiame che non superano i rapporti stabiliti dalla DGRV n. 856 del 15 maggio 2012.

2. Gli interventi di demolizione per gli edifici privi del grado di protezione con ricostruzione in loco, ampliamento e nuova costruzione degli annessi rustici in zona agricola devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**Altezza massima dei fabbricati** = ml. 10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.

#### **Distanze minime:**

a) Le stalle, le porcilaie, gli allevamenti aziendali insediamenti civili, le conigliere e i recinti per la stabulazione libera devono osservare le seguenti distanze:

- ml. 30 dalle abitazioni;
- ml. 10 dai confini di proprietà;
- ml. 200 da pozzi sorgenti impiegate per acquedotti ad uso potabile;
- ml. 30 dalle strade comunali e provinciali;
- ml. 10 dalle strade vicinali ed interpoderali.
- ml. 100 dalle Z.T.O. "A-B-C-F-Edificazione diffusa".

b) I rimanenti annessi rustici devono essere realizzati in aderenza o alle seguenti distanze:

- ml. 5 dai confini di proprietà o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e registrato, del confinante;
- ml. 10 da altri fabbricati appartenenti allo stesso fondo;
- ml. 10 da fabbricati appartenenti ad altro fondo;



## Comune di Pederobba

- Provincia di Treviso -



c) Tutte le stalle dovranno essere provviste di concimaia e/o vasca per la raccolta e lo stoccaggio del letame e dei liquami che potranno essere costruite in aderenza alla stalla stessa e dovranno rispettare tutte le distanze previste per la stalle o per l'allevamento al punto a) del presente articolo nonché le seguenti disposizioni:

- ml. 30 dalla più vicina abitazione ed essere possibilmente collocata sottovento rispetto a questa;
- ml. 40 da qualsiasi strada classificata;
- ml. 50 da cisterne o prese d'acqua potabile.

d) Tutti gli annessi rustici dovranno rispettare le seguenti distanze minime dalle strade:

- Distanza minima dalle strade vicinali e interpoderali = ml. 10,00
- Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00
- Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00

3. Relativamente alle caratteristiche volumetriche e morfologiche, coperture, intonaci e materiali esterni, cornice di gronda e gronda valgono le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

Con la prescritta normativa per la zona "F1":

Estratto delle Norme Tecniche Operative:

*Art. 44. Zona «F1»*

1. Sono le parti del territorio destinate al parco archeologico "Castello degli Onigo".
2. In queste aree gli interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati alla redazione di un progetto generale di sistemazione dell'area; fino all'approvazione di detto progetto sono comunque consentiti i lavori di pavimentazione per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, recinzioni, piantumazioni, scavi per la messa in luce di reperti archeologici, opere per la loro protezione.

### Prescrizioni delle Norme Tecniche Operative del P.I.:

- I mappali 130-131-132-133-140 foglio 20 ricadono nell'ambito di tutela dei Colli di Onigo (art. 21 delle Norme Tecniche Operative del PI), in un ambito di particolare sensibilità geomorfologica e idrogeologica (art. 21 commi 1-2-8-9-10-11 delle Norme Tecniche Operative del PI), in territori coperti da foreste o boschi ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g del D.Lgs. 42/2004 (art. 35 commi 1-2-5 delle Norme Tecniche Operative del PI); ricadono in un ambito assoggettato a specifica autorizzazione di cava denominata "Fagarè" (art. 21 commi 1-2-12-13-14-15 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- Su parte dei mappali 131-132 foglio 20 ricade un'area escavata antecedentemente alla L.R. 44/1982 ex discarica RSU.
- I mappali 130-131-132-133 e parte del mappale 140 foglio 20 ricade in area vincolata ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 42/2004, torrente Curogna (art. 35 commi 1-2-3-4 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- I mappali 131-132-133-140 foglio 20 ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3276 (art. 35 commi 1-2-10 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- Parte dei mappali 130-131-133 foglio 20 ricade nella fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia (art. 36 commi 1-2-3-4-15-16-17-18 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- Il mappale 131 e parte dei mappali 130-140-132-133 foglio 20 ricadono in zona di tutela relativa all'idrografia principale (art. 36 commi 1-2-3-4-19-20-21-22-23 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- Parte dei mappali 131-132 foglio 20 ricade in fascia di rispetto di un elettrodotto esistente (art. 36 commi 1-2-3-4-12-13 delle Norme Tecniche Operative del PI).



## Comune di Pederobba

- Provincia di Treviso -

- Il mappale 132 foglio 20 ricade parte all'interno della buffer zone (art. 22 commi 1-9-10-11-12-13-14-15 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte all'interno dell'area di completamento (art. 22 commi 1-21-22-23-24-25-26 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte in area boscata (art. 22 commi 1-17-18-19-20 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- Il mappale 126 foglio 20 ricade nell'ambito di tutela dei Colli di Onigo (art. 21 delle Norme Tecniche Operative del PI), in un ambito di particolare sensibilità geomorfologica e idrogeologica (art. 21 commi 1-2-8-9-10-11 delle Norme Tecniche Operative del PI), in territori coperti da foreste o boschi ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g del D.Lgs. 42/2004 (art. 35 commi 1-2-5 delle Norme Tecniche Operative del PI), ricade parte in area vincolata ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 42/2004, torrente Curogna (art. 35 commi 1-2-3-4 delle Norme Tecniche Operative del PI), ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3276 (art. 35 commi 1-2-10 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte in zona di tutela relativa all'idrografia principale (art. 36 commi 1-2-3-4-19-20-21-22-23 delle Norme Tecniche Operative del PI), ricade all'interno dell'area di completamento (art. 22 commi 1-21-22-23-24-25-26 delle Norme Tecniche Operative del PI), in area boscata (art. 22 commi 1-17-18-19-20 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- Il mappale 135 foglio 20 ricade nell'ambito di tutela dei Colli di Onigo (art. 21 delle Norme Tecniche Operative del PI), in un ambito di particolare sensibilità geomorfologica e idrogeologica (art. 21 commi 1-2-8-9-10-11 delle Norme Tecniche Operative del PI), in territori coperti da foreste o boschi ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g del D.Lgs. 42/2004 (art. 35 commi 1-2-5 delle Norme Tecniche Operative del PI), ricade parte in area vincolata ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 42/2004, torrente Curogna (art. 35 commi 1-2-3-4 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3276 (art. 35 commi 1-2-10 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte in fascia di rispetto di un elettrodotto esistente (art. 36 commi 1-2-3-4-12-13 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte all'interno della buffer zone (art. 22 commi 1-9-10-11-12-13-14-15 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte all'interno dell'area di completamento (art. 22 commi 1-21-22-23-24-25-26 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte in area boscata (art. 22 commi 1-17-18-19-20 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte in area soggetta a rischio archeologico (art. 34 delle Norme Tecniche Operative del PI), parte nell'ambito dei Ruderi del Castello di Onigo (art. 33 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- Sulla parte sud del mappale 135 foglio 20 il PI individua una rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico – Sentiero delle Trincee (art. 20 commi 1-2-13-14 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- I mappali 626-630 foglio 20 ricadono parte nell'ambito di tutela dei Colli di Onigo (art. 21 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- I mappali 624-625-634-636-637 foglio 20 ricadono parte in fascia di rispetto stradale (art. 36 commi 1-2-3-4-5-6 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- I mappali 634-636-637 foglio 20 ricadono parte in fascia di rispetto di un **gasdotto** esistente (art. 36 commi 1-2-3-4-14 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- I mappali 625-637-626-630 e parte dei mappali 624-634-636 foglio 20 ricadono in area vincolata ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 42/2004, torrente Curogna (art. 35 commi 1-2-3-4 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- I mappali 624-625 e parte dei mappali 634-636-626-630 foglio 20 ricadono in territori coperti da foreste o boschi ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g del D.Lgs. 42/2004 (art. 35 commi 1-2-5 delle Norme Tecniche Operative del PI), in area boscata (art. 22 commi 1-17-18-19-20 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- Il mappale 630 foglio 20 ricade parte nella fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia (art. 36 commi 1-2-3-4-15-16-17-18 delle Norme Tecniche Operative del PI).
- I mappali 626-630 foglio 20 ricadono in zona di tutela relativa all'idrografia principale (art. 36 commi 1-2-3-4-19-20-21-22-23 delle Norme Tecniche Operative del PI).



## Comune di Pederobba

- Provincia di Treviso -



- I mappali 634-624-625-636-626-630-637 foglio 20 ricadono all'interno della buffer zone (art. 22 commi 1-9-10-11-12-13-14-15 delle Norme Tecniche Operative del PI - art. 8 commi 8-9-10-11 delle NTA del PAT).

### Prescrizioni delle Norme di Attuazione del P.A.T.:

- I mappali 131-132-133-140 foglio 20 rientrano in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 3 – Terreni non idonei, ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-5 delle Norme di Attuazione del PAT e in una zona omogenea in prospettiva sismica classificata come area stabile suscettibile di amplificazioni sismiche e come area suscettibile di instabilità (art. 11 commi 6-7-8 delle Norme di Attuazione del PAT).
- Il mappale 130 e parte dei mappali 140-131-132-133 foglio 20 ricadono in area soggetta a dissesto idrogeologico – area esondabile o a ristagno idrico (art. 12 commi 5 delle Norme di Attuazione del PAT).
- I mappali 131-132-133-140 foglio 20 rientrano in un'area idonea per il miglioramento della qualità territoriale (art. 13 commi 17-18-19-20 delle Norme di Attuazione del PAT).
- Il mappale 126 foglio 20 rientra in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 3 – Terreni non idonei, ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-5 delle Norme di Attuazione del PAT e in una zona omogenea in prospettiva sismica classificata come area stabile suscettibile di amplificazioni sismiche e come area suscettibile di instabilità (art. 11 commi 6-7-8 delle Norme di Attuazione del PAT).
- Il mappale 135 foglio 20 ricade parte nell'ambito dei Rudereri del Castello di Onigo (art. 10 commi 1-30-31-32 delle Norme di Attuazione del PAT), parte in un'area tutelata ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 42/2004 (art. 5 comma 7-8 delle NTA del PAT).
- Il mappale 135 foglio 20 rientra parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 3 – Terreni non idonei, ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-5 delle Norme di Attuazione del PAT, parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 2 – Terreni idonei, a condizione tipo "b" ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-4 delle Norme di Attuazione del PAT, ricade in una zona omogenea in prospettiva sismica classificata come area suscettibile di instabilità (art. 11 commi 6-7-8 delle Norme di Attuazione del PAT).
- Su parte del mappale 135 foglio 20 il PAT individua un'area destinata a servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti) – parco archeologico (art. 13 commi 33-34-35-36 delle Norme di Attuazione del PAT).
- I mappali 634-625 foglio 20 rientrano in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 2 – Terreni idonei, a condizione tipo "d" ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-4 delle Norme di Attuazione del PAT.
- I mappali 624-626 foglio 20 rientrano parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 2 – Terreni idonei, a condizione tipo "d" ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-4 delle Norme di Attuazione del PAT, parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 3 – Terreni non idonei, ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-5 delle Norme di Attuazione del PAT.
- Il mappale 630 foglio 20 rientra in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 3 – Terreni non idonei, ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-5 delle Norme di Attuazione del PAT.
- Il mappale 636 foglio 20 rientra parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 2 – Terreni idonei, a condizione tipo "d" ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-4 delle Norme di Attuazione del PAT, parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 3 – Terreni non idonei, ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-5 delle Norme di Attuazione del PAT, parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 1 – Terreni idonei, ai sensi dell'art. 11 commi 1-2-3 delle Norme di Attuazione del PAT.



## Comune di Pederobba

- Provincia di Treviso -

- Il mappale 637 foglio 20 rientra parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 2 – Terreni idonei, a condizione tipo “d” ai sensi dell’art. 11 commi 1-2-4 delle Norme di Attuazione del PAT, parte in un'area individuata dalla Carta delle Fragilità (Le penalità ai fini edificatori) come Classe di compatibilità 1 – Terreni idonei, ai sensi dell’art. 11 commi 1-2-3 delle Norme di Attuazione del PAT.
- Il mappale 630 foglio 20 ricade in area soggetta a dissesto idrogeologico – area esondabile o a ristagno idrico (art. 12 commi 5 delle Norme di Attuazione del PAT).
- I mappali 634-624-625-636-626-630-637 foglio 20 rientrano in una zona omogenea in prospettiva sismica classificata come area stabile suscettibile di amplificazioni sismiche e come area suscettibile di instabilità (art. 11 commi 6-7-8 delle Norme di Attuazione del PAT).

### Estratto delle Norme di Attuazione del PAT

Art. 11 Le penalità ai fini edificatori

#### **CLASSE DI COMPATIBILITÀ I – TERRENI IDONEI**

3. Questa classe di compatibilità comprende i terreni ove non si riscontrano limiti di carattere geologico all'edificabilità a condizione che i lavori in progetto non abbiano particolare effetto sul terreno tale da alterarne sensibilmente l'equilibrio esistente, nel qual caso è necessaria una perizia geologico-geotecnica. In tali aree, comunque, gli interventi sono soggetti a quanto specificato al punto B5 del D.M. 11 marzo 1988 e alle disposizioni del DM 14/01/2008.

#### **CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – TERRENI IDONEI A CONDIZIONE**

4. Questa classe di compatibilità viene ulteriormente suddivisa in quattro sottocategorie successivamente definite:

[...]

b) Terreni idonei a condizione di tipo b): aree in cui i terreni presentano una pendenza media superiore al 10-15%. In queste zone, oltre alle prescrizioni descritte nel paragrafo precedente, la trasformabilità è condizionata alla verifica preventiva di stabilità dei pendii in considerazione sia degli elementi naturali che di quelli antropici. In particolare dovranno essere controllate le situazioni di stabilità locali e verificate le condizioni idrogeologiche relative agli impluvi ed alle potenziali situazioni di dissesto del territorio sia per le aree direttamente interessate sia per le porzioni di territorio poste a monte e morfologicamente afferenti. Nelle zone prossime agli orli di terrazzo le indagini geologiche dovranno verificare inoltre l'amplificazione sismica e/o il potenziale verificarsi di fenomeni di crollo o scoscendimento

retrogrado verso la zona posta a monte e fornire indicazioni sugli eventuali interventi di riduzione del rischio.

[...]

d) Terreni idonei a condizione tipo d): aree poste all'interno della classificazione di terreni idonei ma che, a causa della prossimità ad orli di terrazzo, possono essere soggetti a particolare amplificazione sismica e/o fenomeni di crollo o scoscendimento retrogrado verso la zona pianeggiante. In queste aree la condizione è vincolata alla predisposizione di apposite relazioni geologiche/geotecniche che stabiliscano la possibilità che si verifichino crolli/cedimenti del ciglio di scarpata e che stimino gli effetti dell'amplificazione sismica locale.

#### **CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI**

4. Questa classe di compatibilità comprende i terreni interessati da esondazioni periodiche di significativa intensità, fasce interessate da pendenze elevate, caduta massi, fondo valle, attività di cava a cui è seguito l'utilizzo dell'area come area di discarica rifiuti. Su questi terreni l'edificabilità è preclusa. In questi terreni potranno essere eventualmente realizzati interventi di riqualificazione ambientale e di riduzione del rischio idrogeologico, potranno altresì essere realizzati interventi infrastrutturali (gasdotti, acquedotti, fognature, strade pubbliche, ecc.) la cui progettazione dovrà essere preceduta da rigorosi studi di tipo idrogeologico e/o idraulico che ne accertino la fattibilità, le modalità di realizzazione e verifichino il non interessamento in aree limitrofe, classificate come idonee o idonee a condizione, degli eventuali effetti.

Si rilascia in carta resa legale per gli usi di legge.

Pederobba, 19/09/2018

Il Responsabile del Servizio  
**D'ANDREA geom. Afra**

